48366/12

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE PENALE

Udienza in camera di consiglio in data *21 novembre 2012*

RUOLO di UDIENZA N. *21*

SENTENZA N. 3304/*2012*

REGISTRO GENERALE N. *14706/12*

Composta dagli ill. mi Sigg:

dott. Umberto Giordano	*Presidente*
dott. Maurizio Barbarisi	*Consigliere rel.*
dott. Giuseppe Locatelli	*Consigliere*
dott.ssa Boni Monica	*Consigliere*
dott. Giuseppe Santalucia	*Consigliere*

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Mazzanti Massimiliano n. il 8 marzo 1972

avverso

l'ordinanza *2 dicembre 2011 — Corte di Appello di Milano*;

sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. *Maurizio Barbarisi;*

lette le conclusioni scritte del rappresentante del Pubblico Ministero, sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende;

*****

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza deliberata in data 2 dicembre 2011, la Corte di Appello di Milano dichiarava inammissibile l'appello avanzato nell'interesse di Mazzanti Massimiliano avverso la sentenza del Tribunale di Milano 28 giugno 2007 che lo condannava alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione per il reato di cui all'art. 9 comma secondo L. 1423/56 atteso che dell'invocato stato di non imputabilità quale causa determinatrice della violazione detta non ne era stata offerta alcuna prova concreta tanto da apparire una mera congettura del difensore.

2. — Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto tempestivo ricorso per cassazione Mazzanti Massimiliano chiedendone l'annullamento, posto che la declaratoria di inammissibilità ha impedito che 15 giorni prima del processo di appello il difensore potesse con motivi nuovi o aggiunti fornire la prova dello stato di non imputabilità.

Osserva in diritto

3. — Il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

3.1 — Occorre per vero invocare sul punto la consolidata giurisprudenza di questa Corte (*ex plurimis* Cass., Sez. 1, 2 novembre 2004, n. 46950, Sisic, rv. 230281) secondo cui la facoltà conferita al ricorrente dall'art. 585 comma quarto c.p.p. deve trovare necessario riferimento nei motivi principali e rappresentare soltanto uno sviluppo o una migliore e più dettagliata esposizione dei primi, anche per ragioni eventualmente non evidenziate in precedenza, ma sempre collegabili ai capi e punti già dedotti (cfr. Sez. Un. 25 febbraio 1998, Bono). Quindi, sono motivi nuovi ammissibili quelli a mezzo dei quali, a fondamento del *petitum* già proposto nei motivi principali d'impugnazione, si alleghino ragioni 'giuridiche' diverse da quelle originarie (Cass., Sez. 4, 20 febbraio 2003, n. 17386, Cardillo, rv. 224579).

3.2 — Nel caso in esame se, come si legge dal ricorso, il Mazzanti avrebbe indicato solo nei motivi nuovi o aggiunti la prova dello stato contingente della propria non imputabilità, è anche certo che non essendo stata tale evenienza prospettata in primo grado non potendosi trattare di una prova sopravvenuta al primo giudizio bensì necessariamente coeva alla commissione del fatto, la sua proposizione in grado di appello era comunque preclusa e inammissibile.

Non solo, il Mazzanti non ha neppure fornito in gravame una prova o un principio di prova di quanto affermato, né ha dedotto che lo avrebbe fatto in un eventuale successivo atto di parte.

4. — Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali

per questi motivi

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il *21 novembre 2012*

Il Consigliere estensore
dr. Maurizio Barbarisi

Il Presidente
dr. Umberto Giordano

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

1 3 DIC. 2012

IL CANCELLIERE
Stefania Rotella